Tribunale di Bologna

Bologna 25 luglio 2011 n. 2750 prot

Alla Corte di Appello di
Bologna

e. p.c. Al Signor Presidente del Tribunale
Bologna

OGGETTO : Formulazione di quesito per via gerarchica.
DECRETO LEGGE 6 LUGLIO N. 98 , CONVERTITO IN LEGGE n. 111/2011 del 15/07/2011 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 164 del 16/07/2011.

A seguito dei quesiti già formulati in data 07/07/2011 con nota Prot. 2548 e in data 08/07/2011 con nota Prot 2565, in sede di prima applicazione del decreto legge 98/2011, successivamente convertito in legge 111/2011, e in attesa di riscontro, si formulano i seguenti ulteriori quesiti, riportando per ognuno di essi le determinazioni assunte da questa Dirigenza, in attesa di eventuali diverse indicazioni da parte dei Superiori Uffici, cui fin d'ora si assicura rigorosa osservanza.

1) **Applicazione dell'esenzione prevista art. 9, co.1 bis, T.U. 115/2002 come modificato dalla L. 111/2011 nelle cause di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie:**
In sede di prima interpretazione l'ufficio ha ritenuto che il richiamo normativo all'art. 76 del T.U. 115/2002 indichi il parametro di riferimento al **reddito personale dell'interessato**, e non anche al reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo (di cui all'art. 76 co.2). Anche sulla base dell'orientamento in proposito di altri Tribunali, si è giunti alla convinzione che il legislatore abbia voluto riferirsi alla norma sul gratuito patrocinio esclusivamente per quello che riguarda il limite di reddito ivi indicato, ora aumentato del triplo con la legge di conversione.
Quanto alle modalità di prova del reddito, da richiedere al ricorrente, l'ufficio ad oggi richiede che la parte documenti la propria condizione allegando la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso la parte non abbia effettuato dichiarazione dei redditi, né sia in possesso del Modello CUD, si richiede altresì se sia possibile acquisire un'autocertificazione amministrativa ai sensi dell'art. 446 DPR 445/2000 in un processo giurisdizionale, con le seguenti modalità:

- ✓ allegata al ricorso sia con firma autenticata;
- ✓ ovvero firmata davanti al personale di cancelleria addetto a ricevere i ricorsi (e va chiarito di quale profilo professionale);
- ✓ ovvero depositata con firma non autenticata e allegazione di copia di documento di identità non scaduto.

L'acquisizione dell'autocertificazione comporterebbe per l'Ufficio come ulteriore pesante adempimento, il dovere di effettuare i prescritti controlli a campione presso l'Ufficio finanziario competente e, **in caso poi di dichiarazione mendace**, la conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato commesso e, pur non essendo previsto dalla recente normativa, il recupero del contributo non versato, analogicamente a quanto invece prescritto in caso di revoca del patrocinio a Spese dello Stato.

2) **Determinazione del valore della causa (e del conseguente versamento del contributo) nelle cause di lavoro collettive in presenza di una o più parti ammissibili al beneficio dell'esenzione e di anche una sola parte esclusa dal beneficio:**
In questi casi l'ufficio ritiene che non sia possibile scorporare dal valore complessivo quello della parte o delle parti passibili di esenzione e pertanto percepisce nella sua interezza il contributo previsto.

3) **Applicazione dell'art. 13 co 3 T.U. ai processi cautelari e speciali di lavoro e pubblico impiego, compresi quelli previsti dalle legge 300/70 Statuto dei Lavoratori nonché D.L. 198/06 (Codice delle Pari Opportunità), e D.L. 215/03 (applicazione delle direttiva CE per la parità di trattamento).**
Ragionando in analogia alle disposizioni vigenti per i procedimenti cautelari e speciali ordinari, nei quali il contributo è la metà di quello ordinario, l'ufficio ha ritenuto che lo stesso principio debba essere applicato anche ai processi di lavoro e previdenza, e percepisce quindi un contributo dimezzato, come da tabella allegata.
Dubbi sono altresì sorti sul contributo cui assoggettare le opposizioni a decreto ingiuntivo, nei procedimenti radicati dopo il 6/07/11 per impugnativa di un decreto emesso nel vigore del precedente regime di esenzione.
Si chiede:
   a) se il procedimento debba essere considerato tuttora esente (orientamento assunto dall'Ufficio);
   b) se esso debba essere assoggettato al versamento del contributo dimezzato dovuto per le opposizioni;

4) **Recupero di crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure esecutive e immobiliari, procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa:**
Per motivi tuzioristici, l'ufficio percepisce il contributo unificato, (salva l'esenzione prevista dall'art.9 comma 1 bis dpr 115/02), **anche nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari, nonché in quelli che si riferiscono a recupero di crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.**

Sussiste un importante dubbio interpretativo in quanto la modifica operata dall'art.37 del decreto legge convertito in legge al comma 6 lettera b), numero 2), ha riguardato esclusivamente il primo comma dell'articolo unico della legge n.319 del 1958 in materia di esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, mentre non ha assolutamente scalfito il disposto del 2° comma di suddetto articolo, ai sensi del quale ''sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli **riferentisi a recupero crediti per** prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.''
Pertanto il quadro normativo potrebbe far propendere per la tesi della assoluta esenzione.

5) **Separazioni e divorzi nel processo esecutivo.**
Sempre per motivi tuzioristici, anche per i processi esecutivi e per le procedure concorsuali, l'ufficio percepisce il contributo unificato, i diritti di copia e l'art.30 T.U. spese di giustizia.
La legge n. n.111 del 15/7/2011 **non ha modificato espressamente l'art. 19 della legge n.74 del 1987** creando delle difficoltà di interpretazione e di applicazione di una norma tributaria.
Infatti il comma 1 TU , dell'art.10 non ha escluso dall'esenzione l'art.19 legge n.74/1987, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili e al procedimento di separazione personale, nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.898 .
Ci si chiede se, non essendo stato espressamente abrogato l'art.19 della legge n.74 del 1987 ,(norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.154 del 10 maggio 1999 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti , i documenti e i provvedimenti relativi al processo di separazione personale dei coniugi), **permanga l'esenzione prevista dall'art. 19 per i processi esecutivi.**

6) **Separazioni e divorzi - processo di cognizione: coordinamento fra l'art. 10, 2 c. e 13, comma 1 lettere a) e b) TU 115/2002, art. 709 c.p.c..**
Il decreto legge convertito nella legge n. n.111 del 15/7/2011 non ha abrogato l'esenzione di cui all'art. 10, co 2 TU DPR 115/2002 secondo il quale " ***Non è soggetto a contributo unificato il processo, anche esecutivo,di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa."***
Tale disposizione di esenzione pare entrare in contrasto con l'assoggettamento al contributo unificato disposto dall'art. 13 per separazioni, divorzi e procedimenti ex art. 710 cpc , quando nell'ambito di tali processi vengano presentati, ricorsi e istanze al GI *in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.*
L'ufficio adotta la seguente soluzione : applica l'art. 13, co 1 e percepisce il contributo unificato, il diritto forfettizzato e i diritti di copia nei procedimenti di separazione, divorzio, 709 e 710 c.p.c. anche se detti procedimenti riguardano coniugi con prole, mentre applica l'esenzione di cui all'art. 10, co 2 nei ricorsi ex art. 709 cpc che riguardino esclusivamente le disposizioni relative alla prole e non anche l'assegno di mantenimento del coniuge e il vincolo.

Tale soluzione crea comunque una situazione di doppio regime fiscale nell'ambito dello stesso procedimento **che non rende affatto agevole il controllo previsto dall'art. 15 TU 115/2002 per il personale di cancelleria.**

7) **Separazioni e divorzi: regime fiscale della documentazione e in particolare delle certificazioni allegate.**
La documentazione e i certificati dello Stato civile prodotti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio vengono da sempre ricevuti dall'ufficio in regime di esenzione dal bollo.
Posto che la Legge 111/2011 non ha modificato l'art. 19 Legge 74/1987 in relazione all'esenzione di tali procedimenti dall'imposta di bollo si chiede conferma di detta modalità operativa.

8) **Separazioni e divorzi: regime fiscale degli adempimenti di pubblicità immobiliare susseguenti (trascrizioni nei Registri Immobiliari e volture catastali relative alle cessioni di immobili in sede separativa e divorzile).**
L'Ufficio continua a inviare in regime di esenzione da imposta di bollo; ipotecaria e catastale ex art. 19 Legge 74/1987 gli adempimenti di pubblicità immobiliare effettuati a seguito di trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio all'Agenzia del Territorio. in regime da esenzione.
Si osserva infatti che la Legge 11/2011 non è intervenuta espressamente sul disposto dell'art. 19 L. 74/1987 residuando pertanto (secondo la prudente valutazione di questo ufficio) le dette esenzioni da imposta di bollo, imposta e tassa ipotecaria e imposta catastale.

Si allega la tabella generale attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna e relative sezioni distaccate, nonché modello di autocertificazione per la sezione lavoro.

Si segnala l'urgenza dei chiarimenti sui dubbi interpretativi, come formulati, in relazione alle significative responsabilità in capo ai cancellieri che iscrivono le cause a ruolo dopo l'entrata in vigore della recente normativa.

Distinti saluti

Il dirigente
Elena Barca

Visto, il Presidente

Bologna, 26/7/11

TRIBUNALE DI BOLOGNA

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

APPLICAZIONE DELL'ART. 9,10 , 12 ,13,14 DEL T.U. 115/02
COME MODIFICATO dal d.l. 98 del 06/07/2011
IN VIGORE DAL 06/07/2011

TABELLA 1 (art. 13,co1) Scaglioni per valore / materia per iscrizione a ruolo dei procedimenti civili CONTRIBUTO UNIFICATO CON IMPORTO INTERO		
a)	Valore della causa :da € 0 a € 1.100,00 **Nonché per** -processi per controversie di **PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE** , salvo quanto previsto dall'art. 9 co1 bis tu 115/2002 -procedimenti di cui all'art. 711 cpc (**SEPARAZIONI CONSENSUALI**); - procedimenti di cui all'art. 4, CO 16 L. 898/1970 (**DIVORZI CONGIUNTI**)	**€ 37,00** **€ 37,00** **€ 37,00** **€ 37,00**
b)	Valore della causa :da € 1.101,00 a €. 5.200,00 Processi di volontaria giurisdizione(comprese le istanze ex art. 710 cpc), **Nonché per** i processi speciali di cui al libro IV, **titolo I (SEPARAZIONI GIUDIZIALI)**,titolo II,capo VI del codice di procedura civile processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (**DIVORZI CONTENZIOSI)**	**€ 85,00** **€ 85,00** **€85,00**
c)	Valore della causa da € 5201,00 a € 26.000,00	**€ 206,00**
d)	Valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00 Processi di valore indeterminato	**€ 450,00** **€ 450,00**
e)	Valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00	**€ 660,00**
f)	Valore della causa da € 260.001,00 a € 520.000,00)	**€ 1056,00**
g)	Valore della causa da € 520.001,01	**€ 1.466,00**

TABELLA 2
CONTRIBUTO UNIFICATO RIDOTTO ALLA METÀ
Procedimenti con importo del che scontano il 50% dello scaglione corrispondente al valore della causa o materia
art. 13, co 3

PROCEDIMENTI SPECIALI *previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.*
CAPO I° - del procedimento di ingiunzione:Ingiunzione ;opposizione a decreto ingiuntivo
CAPO II° - convalide di sfratto
CAPO III° - procedimenti cautelari (anche presentati in corso di causa)
Cautelari
Sequestro giudiziario e conservativo
Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto
Procedimento di istruzione preventiva
Provvedimenti di urgenza
*Sommari di cog*nizione ex art. 702 bis
CAPO IV° - dei procedimenti possessori (anche se presentati in corso di causa)
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso.
Processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento .
SEPARAZIONI E DIVORZI: procedimenti ex art. 709 , salva l'esenzione di cui all'art. 10,co2.

Tabella 3
CONTRIBUTO UNIFICATO RIDOTTO ALLA META'
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO O CONCERNENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO
(per le parti titolari di reddito imponibile superiore a € 31.884,48 ex . 9 co1 bis tu 115/2002)

A	Valore della causa :da € 0 a € 1.100,00	€ 18,5□
B	Valore della causa :da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 42,50
C	Valore della causa da € 5201,00 a € 26.000,00	€ 10□,00
D	Valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00 Processi di v0alore indeterminato	€ 225,00 € 225,00
E	Valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00	€ 330,00
F	Valore della causa da € 260.001,00 a € 520.000,00)	€ 528,00
G	Valore della causa da € 520.001,01	€ 733,00

	TABELLA 4 **IMPORTI DA RISCUOTERE IN ALTRI PROCEDIMENTI** **(Esecuzioni e Fallimenti) art. 13, co 2 e 5**	IMP. €
a)	Processi di esecuzione immobiliare	**242,00**
b)	Procedimenti esecutivi (esclusi gli immobiliari) (da € 0 a € 2.500,00)	**37,00**
c)	Processi di esecuzione mobiliare superiori a € 2.500,00	**121,00**
d)	Processi di opposizione agli atti esecutivi	**146,00**
e)	Dichiarazione di fallimento	**740,00**
f)	Istanze di fallimento	**85,00**

Aumento del contributo unificato nella misura della metà

Art. 13, co 3 BIS:

Ove il **difensore** non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **ovvero qualora la parte** ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o **il contributo unificato è aumentato della metà al momento dell'iscrizione a ruolo.**

Pagamento dei diritti di copia e spese forfetizzate ex art. 30 T.U. 115/2002(MARCA DA E 8,00)

I diritti di copia e la marca di € 8,00 sono dovuti per tutte le cause in materia civile,volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentare , **comprese le cause di separazione e divorzio iscritte a ruolo con versamento del contributo unificato** ,ferma restando l'esenzione per le cause di lavoro e opposizione a ordinanza ingiunzione come previsto dall'art. 10, co 6 bis t.u. DPR 115/2002

Tabella riassuntiva degli importi del Contributo Unificato			
Scaglione	C.U. INTERO v. tabella 1	C.U. DIMEZZATO v. tabella 3	C.U. AUMENTATO Ex art. 13 co 3bis
A	€ 37,00	€ 18,50	€ 55,50
B	€ 85,00	€ 42,50	€ 127,50
C	€ 206,00	€ 103,00	€ 309,00
D	€ 450,00	€ 225,00	€ 675,00
E	€ 660,00	€ 330,00	€ 990,00
F	€ 1056,00	€ 528,00	€ 1.584,00
G	€ 1.466,00	€ 733,00	€ 2.199,00

DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Come da separata tabella per il 2010

N.B. – **IN OGNI CASO** i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite marche madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere applicate sull'originale.

Il funzionario attesta l'avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02)

PROCEDIMENTI PENALI (art. 12)

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE : (marca da bollo da € 8,00)

1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio:
Il contributo NON E' DOVUTO

2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma,
il contributo E' DOVUTO in caso di accoglimento della domanda - sulla base dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza, ed è prenotato a debito (Mod. 2/ASG) per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO	Euro
a)	• (Da € 0 a € 1.100,00)	37,00
b)	• (da € 1.101,00 a € 5.200,00)	85,00
c)	• (da € 5201,00 a € 26.000,00)	206,00
d)	• (da € 26.001,00 a € 52.000,00	450,00
e)	(da € 52.001,00 a € 260.000,00)	660,00
f)	• (da € 260.001,00 a € 520.000,00)	1.056,00
g)	(da € 520.001,01 in poi)	1466,00

N.B. :

- **Il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni depositate dal 1.3.2002**

dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(art.46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o .....

nata/o a .....

residente a .....in via .....n.....

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di trovarsi nella condizione di cui all'art. 9 co. 1 bis T.U. 115/02 come modificato dall'art.37 L. 111/11 e che l'ultimo reddito percepito, precisamente:

☐ è pari ad Euro .....

☐ non ha percepito reddito

☐ .....

.....

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La/il dichiarante

_____

Bologna,

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000